

TI_GERICHTE 10.2005.131 vom 16. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.131

FR: TI_GERICHTE 10.2005.131 du 16 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 10.2005.131 del 16 giugno 2005

Erwägungen

E. 12

no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta a livello federale)■ e per ■contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), per avere, a _____ (zona _____), il 25 novembre 2004, nelle circostanze descritte al punto 1 del presente decreto, omettendo di iscrivere nell'■apposito foglio di controllo l'■uccisione dello sparviere, violato le disposizioni della Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e controllo della selvaggina uccisa■.

Per ACCU 2 l'■accusa ha proposta una condanna a fr. 500.-- di multa per ■violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), per avere, a _____ (zona _____), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 1, che ha esploso il colpo, durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, ucciso uno sparviere (specie protetta a livello federale) per poi occultarlo e apprestarsi a portarlo al proprio domicilio■.

Entrambi gli accusati hanno interposto tempestiva opposizione; da lì il dibattimento.

7. Preliminarmente va sollevata la questione a sapere se CIVI 1, _____, chein casu■è costituito, con la denuncia, parte civile, e in tal veste processuale ha chiesto la presente motivazione ed ha inoltrato (cautelativa) dichiarazione di ricorso, sia legittimato ad un tale agire, e meglio se ad esso possa essere acriticamente riconosciuta la qualità di parte (civile).

Per l'■art. 69 cpv. 1 CPP ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile nel processo. Meglio detto può costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, nn. 1 e 6 ad art. 69 CPP e rif. ivi citati;Frigerio, I diritti della parte civile e della vittima nella procedura penale ticinese, in: RDAT II-1999, pagg. 489 segg.; CRP 4.6.2002, inc. 60.2002.00162). Parte civile può essere anche l'■ente pubblico, a condizione che tali requisiti siano adempiuti, per cui può sorgere più di un dubbio se annoverarvi anche CIVI 1, istituito per compiti (amministrativi e di polizia) specifici (cfr. a titolo esemplificativo gli art. 44 cpv. 2 LCC; 18 cpv. 1 lett. b, 19, 21, 23, 27, 28c, 57, 58, 62, 65 RLCC). Il fatto che l'■art. 45 cpv. 1 LCC sancisca l'■obbligo del risarcimento a chi contravviene alle disposizioni penali non attribuisce di per sé il ruolo di parte civile all'■Ufficiochein casuse ne prevale.

Giova rammentare inoltre come in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi (come nella fattispecie) sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'■azione delittuosa

(Rusca/Salmina/Verda, op. cit., nn. 3 e 5 ad art. 69 CPP; DTF 119 Ia 342; CRP 4.6.2002, inc. 60.2002.00162).

Il quesito, pur tutt'altro che meramente accademico, può tuttavia qui rimanere aperto, atteso che in tutto il procedimento in parola CIVI 1 ha agito, senza che siano state sollevate censure, in veste di parte (civile).

8. Ciò premesso, sia detto che i due accusati - l'uno, il più anziano, _____enne al momento dei fatti, pensionato dopo aver svolto la professione di autista, l'altro dipendente presso un supermercato quale macellaio al bancone - hanno sostanzialmente e senza esitazioni ammesso i fatti costitutivi dei reati loro imputati, riconoscendo, di massima, le loro colpe.

Essi hanno indicato altrove i motivi della loro opposizione.

CIVI 1 ha sostenuto la tesi che l'uccisione del rapace non potesse che essere volontaria, tacciando di altamente improbabile su più aspetti la versione degli accusati. Innanzitutto perché la distanza indicata di 45-50 m non avrebbe permesso, se il tiro non fosse stato preciso e calibrato, di non colpire, per l'estensione della rosa dei pallini, tanto l'uccello che la lepre che si voleva salvaguardare. Poi perché sarebbe difficilmente credibile immaginare uno sparviere maschio (di peso massimo 200 g) che attacca una lepre (stimata in ca. 4-5 kg di peso), allorquando di regola esso preda piccoli uccelli canori o al limite piccoli mammiferi roditori, e in ogni caso, generalmente non cattura prede al suolo. Infine ricorda che i due, fermati dai guardiacaccia, hanno inizialmente sottaciuto quanto commesso (nemmeno risulta alcunché sull'apposito foglio di controllo per la registrazione degli animali abbattuti) e che solo dopo accurato controllo è stato trovato l'animale morto.

9. Per l'art.

E. 17

cpv. 1 lett. a LCP è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, caccia o uccide animali delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali di specie protette o se ne appropria.

Per la lett. d della stessa disposizione di legge è punito con pari pena chi fra l'altro, prende in custodia e/o dissimula animali vivi o morti, di cui sa oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato.

Pacifica la violazione da parte di ACCU 1 dell'art. 17 cpv. 1 lett. a LCP, ritenuto che il cacciatore, anche dando fede al suo racconto, ha sicuramente agito, viste le circostanze, con dolo eventuale e senza autorizzazione. Altrettanto cristallino è il fatto che lo sparviere costituisca specie protetta (art. 7 cpv. 1 in relazione con gli art. 2 e 5 LCP; 25 RLCC), ciò che era ben noto ad entrambi gli accusati.

Il Procuratore Pubblico non ha ritenuto di addossare a ACCU 1 anche il reato di cui all'art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l'occultamento del rapace (nella giacca del figlio).

Ci si potrebbe ragionevolmente chiedere se non sussista un caso di correatità, tuttavia può trovare terreno fertile la considerazione che i momenti costitutivi dei due reati (uccisione rispettivamente occultamento della preda) sono temporalmente ben distinti e compiuti più marcatamente dall'uno degli accusati piuttosto che dall'altro.

I due ■momenti di reato■ sono effettivamente ben determinati: da un lato ACCU 1 che uccide una specie protetta, dall'■altro ACCU 2 che raccoglie e avvolge, pur in presenza e con piena cognizione del padre, lo sparviere nella propria giacca, con l'■intento di prenderlo con sè, occultandolo, e portarlo a casa.

In più va rilevato come il reato dell'■uccisione di una specie protetta di cui alla lett. a dell'■art. 17 cpv. 1 LCP possa sussumere quello dell'■occultamento dello stesso animale, considerato che chi lo uccide intenzionalmente non lo fa per motivi fini a sè stessi, ma per appropriarsene e/o trarne profitto.

Ne deriva che, in linea con la proposta di condanna dell'■accusa, riservato quanto esposto subcons. 10, per avere abbattuto lo sparviere ACCU 2 va condannato per (la sola) violazione dell'■art. 17 cpv. 1 lett. a LCP.

Al figlio ACCU 2, per contro, trova applicazione l'■art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l'■occultamento.

10. La LCP, al suo art. 18 cpv. 5, lascia ai Cantoni la facoltà di reprimere come contravvenzioni infrazioni al diritto cantonale.

L'■art. 11 della Legge cantonale sulla caccia dell'■11 dicembre 1990 (LCC) indica *expressis verbis* che il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato, che le ha sancite nel relativo Regolamento del 4 agosto 1993 (RLCC), e meglio al suo art. 29 lett. a, secondo cui al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'■uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'■ora, il comune e il luogo dell'■abbattimento, nonché la specie, l'■età e il sesso di ogni animale; in caso di autodenuncia egli dovrà specificarne i motivi.

Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e alle relative norme di applicazione (fra cui la sopraccitata disposizione) è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC). In caso di autodenuncia, che in casu difetta, vi può essere, a determinate condizioni, esenzione dalla condanna (art. 42 LCC).

Il foglio di controllo di ACCU 1, che nulla ha contestato in merito, non riporta l'■uccisione dello sparviere.

Oltre al reato di cui all'■art. 17 cpv. 1 lett. a LCP egli si è quindi reso colpevole anche di contravvenzione alla LCC per avere omesso di iscrivere nell'■apposito foglio di controllo l'■abbattimento del rapace protetto.

11. Allorquando sussiste violazione dell'■art. 17 LCP, la pena prevista consiste nella detenzione fino a un anno oppure nella multa; per la contravvenzione alla LCC una multa fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC).

Nella commisurazione della pena, il giudice, per l'■art. 63 CP, deve pronunciarsi in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali dello stesso.

Entrambi i condannati hanno un casellario irreprensibile ed una vita anteriore che non appare soggetta a censure (per ACCU 1 cfr. anche subcons. 11).

In considerazione delle pene inflitte in altri reati in ambito di caccia da questa stessa Pretura, per unità di prassi, la pena proposta nel decreto d'■accusa va proporzionalmente

ridotta. Infatti in un caso per violazione alla LCP per abbattimento di due cinghiali durante una caccia notturna non autorizzata e contestuale violazione della LF sulle armi, il giudice aveva comminato al reo una multa di fr. 750.-- (sentenza 25.2.2003 in re A.M., inc. 10.03.42); in un'altra per ripetuta violazione della LCP e ripetuta violazione della LArm in una fattispecie in cui il condannato aveva abbattuto due caprioli e un cerbiatto, il giudice aveva stimato la pena in fr. 1'600.-- (sentenza 2.10.2003 in re F.B., inc. 10.03.328).

Tutto ciò attentamente valutato, appare equo e ponderato infliggere fr. 500.-- di multa a ACCU 1 per le infrazioni alla LCP e alla LCC e fr. 150.-- a ACCU 2 (che nemmeno è cacciatore) per l'infrazione alla LCP.

12. Il Procuratore Pubblico propone inoltre, per ACCU 1, la privazione del diritto di cacciare per due anni.

Chi ha un'autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni se ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'art. 17, in qualità di autore, istigatore o complice (art. 20 cpv. 1 lett. b LCP). Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera (art. 20 cpv. 2 LCP).

ACCU 1, titolare di un'autorizzazione di caccia, non contesta di dover essere privato di tale patente, ma richiede che il ritiro sia limitato ad un anno e che trovi applicazione la sospensione condizionale.

CIVI 1 ha prodotto agli atti la sentenza 27 luglio 1995 del Tribunale cantonale amministrativo in re M.V. (inc. 51.95.00327, cons. 7) secondo la quale la sola omissione di descrivere nel foglio di controllo il capo di selvaggina abbattuto giustifica di per sé la misura della privazione del diritto di cacciare. La pianificazione della caccia è uno dei pilastri portanti della LCC. Essa deve infatti assicurare buone condizioni di vita, sano sviluppo e normale riproduzione in idonei spazi vitali di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico. Per pianificare la caccia occorre conoscere e riunire i dati concernenti le popolazioni, la consistenza dei sessi, l'età predominante (cfr. RVGC, autunno 1990, vol. 2, p. 495 e 553).

La norma di legge che impone al cacciatore di descrivere immediatamente nel foglio di controllo e sul posto dell'uccisione i dati relativi al capo abbattuto è pertanto un importante strumento pianificatorio che consente sia di tenere una statistica dei capi abbattuti sia di garantire un ponderato prelievo venatorio, atto a tutelare la diffusione nel nostro territorio delle varie specie di selvaggina.

Tale argomentazione può essere fatta propria anche dal giudice penale, a maggior ragione per il fatto che ACCU 1 accanto alla contravvenzione dalla LCC per avere omesso di riempire il foglio di controllo, si sia reso colpevole di un delitto in violazione alla legge federale (cfr. cons. 9), ricadendo nel disposto di cui all'art. 20 cpv. 1 lett. b LCP.

Per contro non può qui essere protetta la tesi che la privazione del diritto di cacciare costituisca semplice misura, come indicato nella decisione amministrativa, datata 1995, testè citata.

Infatti, il Tribunale Federale, nella sua sentenza 6S.139/2003 del 6 agosto 2003 (pubblicata in DTF 129 IV 296) ha definito, dopo approfondito esame, che il ritiro dell'autorizzazione di caccia ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LCP non è una misura, bensì una pena accessoria, che come tale ammette un'eventuale sospensione condizionale. Una semplice lettura dei registi di tale decisione, citata al dibattimento, avrebbe forse permesso di evitare la

redazione della presente motivazione, in considerazione anche del fatto che chi ne ha fatto domanda non può ricorrere che contro il dispositivo relativo all'accoglimento parziale della pretesa di risarcimento (art. 268 e 287 cpv. 2 CPP; cfr. cons. 16).

A norma dell'art. 41 n. 1 CP, il giudice può applicare ad una pena (accessoria) la sospensione condizionale (DTF 129 IV 296, cons. 2.7.) qualora la vita anteriore ed il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi risarcisce il danno. Suspendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.

Per determinare se il condannato può beneficiare di una sospensione condizionale della pena (accessoria) il giudice deve, in un apprezzamento d'insieme, pronosticare il suo comportamento futuro alla luce di quello passato, della sua reputazione, dello stato d'animo che manifesta (DTF 123 IV 107, cons. 4a; 119 IV 195 cons. 3b; 118 IV 97, cons. 2b, RJJ 3/2002, 261).

Il dibattimento ha confermato quanto traspariva dagli atti, ossia che ACCU 1 è un cacciatore assiduo e appassionato. Egli, originario della _____, notoriamente terra d'arte per l'attività venatoria, ha 65 anni e caccia (e pesca) da 47; può vantare un'esperienza notevole così come, in cotanti anni, un casellario venatorio immacolato, al di fuori dei fatti del 25 novembre 2004 (CIVI 1 non ha sostenuto il contrario). Egli insomma ha sempre dato prova di responsabilità e rettitudine nell'esercizio della caccia e non solo, atteso che risulta incensurato anche per il casellario giudiziale svizzero (doc. 4).

Già davanti all'autorità inquirente che l'interrogava egli ha sostenuto di rendersi conto di aver commesso uno sbaglio che sicuramente sarà mia premura non più commettere (doc. 3, pag. 2).

La vita anteriore ed il carattere del condannato - che costituiscono i criteri per la concessione della condizionale - lasciano in conclusione ben supporre che la privazione della libertà di cacciare per due anni (e non solo per uno come da lui richiesto) possa costituire deterrente efficace a titolo preventivo. Sia ricordato poi che per quanto esposto poco oltre egli viene chiamato anche al risarcimento del danno.

Facit, a ACCU 1 va comminata la pena accessoria della privazione del diritto di cacciare per due anni (art. 20 cpv. 1 lett. b LCP), sospesa condizionalmente per due anni.

13. A mente dell'art. 45 LCC chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno. Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni. L'autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l'importo del risarcimento.

A titolo di risarcimento danni CIVI 1, già in denuncia, ha postulato un importo di fr. 1'000.-- a carico (solo) di ACCU 1.

A motivazione di tale cifra per uno sparviere vivo v'è stato un riferimento in aula a un tariffario in vigore nel Canton Berna, rimasto tuttavia mera allegazione di parte in quella che, va ricordato, è una pretesa civile nel contesto di un procedimento penale.

Fallendo chi vanta il danno nell'onere della prova (art. 42 cpv. 1 CO), il giudice lo determina secondo suo prudente criterio, apprezzando le circostanze e avendo riguardo all'ordinario andamento delle cose (art. 42 cpv. 2 e 43 CO).

Ex aequo et bono, quindi, un tale risarcimento può venir stabilito in fr. 500.--, in considerazione del fatto che fr. 900.-- erano stati devoluti a tal fine per l'uccisione di due caprioli e un cerbiatto nella sentenza di questa Pretura 2.10.2003 in re F.B. (inc. 10.03.328), regolarmente cresciuta in giudicato.

14. In virtù degli art. 58 e 59 CP viene ordinata la confisca dello sparviere abbattuto e sequestrato dagli agenti della polizia della caccia il 2 novembre 2004.

Contestualmente il fucile marca Miroku acl. 12 KE 9700 di proprietà di ACCU 1 deve essere dissequestrato.

15. A seguito dell'esito del giudizio le tasse e le spese vengono caricate ai condannati.

16. La parte civile può interporre ricorso soltanto contro un giudizio di assoluzione (art. 287 cpv. 2 CPP). Trattandosi qui di sentenze di condanna, essa potrà unicamente impugnare il dispositivo sulle pretese di risarcimento (art. 268 CPP).

P.q.m.,

Visti gli art. 49 cifre 3 e 4, 58, 59 CP; 5, 7, 17 cpv. 1 lett. a, d, 18 cpv. 5, 20 LCP; 5,11, 16, 41, 45 LCC, 25 lett. b, 29, 40 RLCC; 9 e segg., 268, 273 e segg., 287 cpv. 2 CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti tranne al quesito postosub4.2.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

- violazione della LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. a LCP in relazione con gli art. 5 e 7 LCP), per avere, a _____ (zona _____), il 25 novembre 2004, durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta a livello federale);

- contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 18 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e 29 RLCC) per avere, a _____ (zona _____), il 25 novembre 2004, nelle circostanze descritte sopra, omettendo di iscrivere nell'apposito foglio di controllo l'uccisione dello sparviere, violato le disposizioni della Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e controllo della selvaggina uccisa;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 500. (cinquecento);
2. alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 500. (cinquecento) quale risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico (art. 45 LCC);
3. alla privazione del diritto di cacciare per 2 (due) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di anni 2 (due);
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150., per complessivi fr. 300.-- (trecento);

assegnaal condannato ACCU 1 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordinal'iscrizione della condanna di ACCU 1 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

ordinala confisca dello sparviere, sequestratogli dagli agenti della polizia della caccia il 25 novembre 2004 (art. 58 e 59 CP);

il dissequestro del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700;

dichiara ACCU 2,

autore colpevole di violazione della LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. d LCP in relazione con l'art. 5 LCP), per avere, a _____ (zona _____), il 25 novembre 2004, durante il normale periodo di caccia bassa, preso in custodia e dissimulato uno sparviere (specie protetta a livello federale), ucciso davanti a lui dal padre ACCU 1;

condanna ACCU 2,

1. alla multa di fr. 150. (centocinquanta);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150., per complessivi fr. 300.-- (trecento);

assegnaal condannato ACCU 2 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

ordinal'iscrizione della condanna di ACCU 2 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

(att. Sig. G. Leoni)

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr.	500.--	multa
fr.	150.--	tassa di giustizia
fr.	150.--	spese giudiziarie
fr.	--	testi
fr.	800.--	totale

a carico di ACCU 2,

fr.	150.--	multa
fr.	150.--	tassa di giustizia
fr.	150.--	spese giudiziarie
fr.	--	testi
fr.	450.--	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.